



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cnggeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 05 ottobre 2020

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0003775 del 05/10/2020
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 462

OGGETTO: DECRETO LEGGE 16/07/2020, N. 76 (COME CONVERTITO DALLA LEGGE 11/09/2020 N. 120) – ART. 37 – DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NEI RAPPORTI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IMPRESE E PROFESSIONISTI.

Con la presente si riportano le importanti novità normative introdotte in materia di obbligo della p.e.c. e del domicilio digitale per gli iscritti all'Albo, nonché i conseguenti oneri in capo agli Ordini Regionali.

Con la pubblicazione della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni"), sulla G.U. 14 settembre 2020 n. 228, S.O., sono divenute definitive le modifiche dell'art. 16 del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185 nelle materie sopra indicate.

In virtù di tali disposizioni, aventi la finalità di rendere effettivo il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'art. 3 del Codice dell'amministrazione digitale e di semplificare le comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni:

- 1) non si fa più riferimento al possesso di un indirizzo di "posta elettronica certificata", ma al possesso di un "domicilio digitale di cui all'art.1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82";
- 2) in virtù della richiamata disposizione del Codice dell'amministrazione digitale, il domicilio digitale è da identificarsi con "un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ... valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale";

- 3) viene previsto l'obbligo per i professionisti iscritti all'Albo di dotarsi del menzionato domicilio digitale;
- 4) viene, altresì, introdotto l'obbligo per gli Ordini di trasmettere una diffida ad adempiere, entro 30 giorni, agli iscritti che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale;
- 5) viene, inoltre, previsto che, in caso di mancato riscontro positivo alla diffida, l'Ordine di appartenenza deve applicare la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione (i.e. la "sospensione dal relativo albo o elenco") e che essa perde efficacia solo nel momento in cui l'iscritto comunica all'Ordine l'avvenuta attivazione di un domicilio digitale;
- 6) viene, infine, previsto che costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del Consiglio dell'Ordine inadempiente, ad opera del Ministero della Giustizia, l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato, consultabile esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, contenente i dati identificativi degli iscritti ed il relativo domicilio digitale oppure il rifiuto reiterato di comunicare alle Pubbliche Amministrazioni tali dati ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare al registro INI-PEC l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento.

In sostanza, non solo vengono ribaditi doveri già gravanti da alcuni anni sugli iscritti all'Albo e sugli Ordini, ma si introducono espressi rimedi in caso di loro inottemperanza.

Con riferimento specifico alla sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale, con recente parere (prot. m_dg.DAG.17/09/2020.0144610.U) rilasciato al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, di fronte al dubbio interpretativo – scaturente dalla non chiara dizione legislativa – se la sospensione in questione debba essere comminata dal Consiglio dell'Ordine, oppure dal Consiglio di disciplina territoriale, il Ministero della Giustizia propende per la natura amministrativa della sanzione della sospensione, "rappresentando la comunicazione del domicilio digitale una sorta di preconditione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall'ordinamento". Secondo il parere ministeriale, datato 9 settembre 2020, la sanzione della "sospensione dall'Albo" deve essere, quindi, applicata, con l'indicata procedura, dal Consiglio dell'Ordine, al quale spetterà anche – come di consueto – apportare le necessarie variazioni sull'Albo.

Il parere del Ministero della Giustizia, che stesso quest'ultimo ritiene estendibile anche alle altre categorie professionali diverse dai giornalisti, si rivela di particolare interesse non solo per la soluzione della citata questione, ma anche per il parallelismo che esso contiene tra la sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale e quella irrogabile per morosità. In particolare, il Ministero pare ritenere che la sospensione dall'esercizio della professione per morosità abbia connotati amministrativi simili a quelli della sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale.

Sulla base di tale presupposto, considerato che, come noto, la questione del procedimento di sospensione degli iscritti per morosità ha costituito e costituisce tema dibattuto tra gli Ordini

Regionali, nonostante i precedenti giurisprudenziali lo ritengano di natura disciplinare, il Consiglio Nazionale valuterà la possibilità di chiedere un espresso parere al Ministero vigilante, in modo da fornire eventuali ulteriori indirizzi agli Ordini.

Si invitano, nel frattempo, gli Ordini Regionali ad attenersi alle vigenti normative, dando tempestiva attuazione anche al decreto legge in oggetto, che è ormai stabilmente in vigore, con la trasmissione, a mezzo raccomandata a/r, della menzionata diffida a tutti gli iscritti che non si fossero ancora dotati di un domicilio digitale, contenente anche l'avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza entro i successivi 30 giorni, si procederà all'applicazione di diritto della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione fino alla comunicazione del proprio domicilio digitale. Ciò pure al fine di scongiurare il pericolo, in caso di inerzia, dell'avvio di una procedura di scioglimento e commissariamento dell'Ordine ad opera del Ministero vigilante.

Resta inteso, a scanso di ogni equivoco, che la diffida sopra indicata non dovrà essere recapitata agli iscritti che abbiano già comunicato un proprio indirizzo p.e.c. valido quale domicilio ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale e che rispetto agli elenchi da rendere accessibili alle Pubbliche Amministrazioni non è sopravvenuta alcuna sostanziale modifica normativa, a parte il riferimento al "domicilio digitale".

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
Francesco Reduto

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Reduto", is written over the printed name.

Allegati:

- 1) Art. 16 del decreto legge n. 185/2008, come modificato dall'art.37 del decreto legge n. 76/2020;
- 2) Parere Ministero della Giustizia, m_dg.DAG.17/09/2020.0144610.U.